



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 59 del 17/05/2006**

Bollettino regionale

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 3 aprile 2006, n. 177

Riesame parere di Valutazione Impatto Ambientale - Realizzazione villaggio turistico in località Sfinale - Comune di Peschici (Fg) - Proponente: Sig. Labombarda.

L'anno 2006 addì 3 del mese di aprile in Modugno, presso il Settore Ecologia,

### **IL DIRIGENTE**

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento:

- Con Determinazione Dirigenziale n. 345 del 01.10.2005 veniva espresso, in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 23.09.04 e per le motivazioni nello stesso provvedimento indicate, parere sfavorevole alla compatibilità ambientale relativamente alla realizzazione di un villaggio turistico in loc. Sfinale, nel comune di Peschici, proposto dal Sigg,ri Labombarda, per il tramite dell'arch. Sergio Afferrante. Detto parere veniva notificato agli interessati, all'amministrazione provinciale di Foggia e all'amministrazione comunale di Peschici con nota prot. n. 10458 del 18.10.2004;
- Con ricorso notificato il 27.12.2004 i Sigg. Labombarda Luigi Paolo Vincenzo, Labombarda Vanda Giuseppina e Labombarda Anna Lisa, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Antonio L. Deramo - Via Imbriani, 26 - Bari -, impugnavano dinanzi al TAR Puglia - Bari - la predetta Determinazione Dirigenziale;
- con nota acquisita al prot. n. 11404 del 29.09.2005 veniva trasmessa la sentenza n. 825/05 con la quale la Terza Sezione del TAR accoglieva integralmente il ricorso ed annullava la determinazione negativa impugnata, avendo rilevato, tra l'altro, l'inesistenza dei vincoli boschivi assunti quale elemento preclusivo al rilascio di un provvedimento positivo di V.I.A.;
- atteso quanto sopra, il Comitato regionale per la V.I.A., nella seduta del 20.03.2006, riesaminata la pratica in argomento, ha rilevato quanto segue:

Il presente parere viene riformulato a seguito del ricorso al Tar proposto dal Sig. Luigi Paolo Vincenzo Labombarda, che ha annullato la Determinazione Dirigenziale del Dirigente del Settore Ambiente avente il n. 345 del 01.10.04, che riportava il parere sfavorevole sulla compatibilità ambientale per l'intervento

inerente la realizzazione di un villaggio turistico in Peschici località Sfinale, espresso dal comitato VIA nella seduta del 23.09.04.

La motivazione sostanziale dell'annullamento del provvedimento che ha determinato l'accoglimento del ricorso, è riconducibile al fatto che non è possibile applicare le norme del PUTT visto che la zona di intervento è stata classificata "Territorio Costruito" dal PUTT/P e conseguentemente non è applicabile la prescrizione di vincoli come previsti dallo stesso PUTT del titolo II e III nel cui ambito vanno annoverati i vincoli boschivi.

Ritenuto che la precedente istruttoria sostanzialmente il parere, sulla presenza del solo vincolo derivato dalla presenza dell'area boschiva e non su altri motivi c/o diversi fattori di turbativa dal punto di vista ambientale, che riferiti ai potenziali impatti, sono stati ritenuti trascurabili o comunque non determinanti e non compromettenti dal punto di vista ambientale, in virtù anche delle misure di mitigazione proposte nel Sia.

• Vista la sentenza di annullamento del provvedimento di che trattasi e soprattutto dei contenuti formulati nella precedente istruttoria, il Comitato Reg.le di V.I.A. propone parere favorevole con le con le seguenti prescrizioni:

3 che a ridosso della zona boscata per la presenza di pini d'aleppo, anche se di minore estensione rispetto a quella presente ed ubicata oltre la strada provinciale Vieste-Peschici, vengano poste in essere misure di sicurezza relativi al rischio di incendi, consistenti nella realizzazione di muretti a di recinzione del tipo a secco dell'altezza di mt. 2,00 e la realizzazione di una fascia di 15 mt di larghezza lungo il perimetro della stessa recinzione posta nelle vicinanze della pineta, costituita da pavimentazione tipo "macadam" priva di essenze facilmente infiammabili e con la sola piantumazione di piante resistenti al fuoco tali da non consentire la propagazione degli incendi sulle strutture realizzarsi e sulle persone;

3 che tutti gli alberi di ulivo spiantati vengano reimpiantati e sistemati all'interno della struttura a realizzarsi;

3 la rinaturalizzazione di tutte quelle zone, fisicamente non interessate dalle costruzioni, in modo da creare un oggettivo miglioramento dell'habitat presente sul sito classificato dal SIC, che vede la presenza per il 60% di essenze costituite da Pino D'Aleppo,, in maniera da compensare le perdite dovute alla realizzazione del progetto;

3 per evitare il rischio del pericolo di inquinamento della falda è opportuno monitorare costantemente le acque in uscita dall'impianto di depurazione, da impiegare nella sub irrigazione del verde, affinché siano rispettati i parametri previsti dalle leggi Vigenti in materia;

3 che le strutture siano vincolate all'uso di colori (prevalentemente il bianco) e materiali naturali (pietra, coperture con coppi) con l'esclusione di materiali sintetici (ceramiche e materiali simili), pavimentazione esterna in "macadam" o in scorza di pietra spacco per i rivestimenti eventualmente a farsi, nonché lastre informi di pietra locale posate a secco per le pavimentazioni, che possano facilmente mimetizzabili con lo sfondo della scena.

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/99;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato in particolare quanto espressamente previsto dall'art. 15, comma 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

## DETERMINA

- di revocare la Determina Dirigenziale n. n. 345 del 01.10.2005 e contestualmente di esprimere, in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 20.03.2006, parere favorevole alla compatibilità ambientale per la realizzazione di un villaggio turistico in loc. Sfinale, nel comune di Peschici, proposto dai Sigg.ri Labombarda, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Antonio L. Deramo - Via Imbriani, 26 - Bari -, per tutte le motivazioni e con le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3. L.R. n. 11/2001;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di notificare il presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

Il Dirigente del Settore  
Dott. Luca Limongelli

---